REGOLAMENTO (CEE) N. 1990/89 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1989

recante modifica, a seguito dell'introduzione della nomenclatura combinata, del regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore del cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1672/89 [2], in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del cereali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89 [4], in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2658/87, gli adeguamenti di carattere tecnico degli atti comunitari che riprendono la nomenclatura combinata sono operati dalla Commissione; che a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 le modifiche dell'elenco dei prodotti che possono beneficiare della restituzione alla produzione si effettuano in base alla procedura di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento, purché sussistano determinate condizioni; che tali condizioni sono state stabilite dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore del cereali e del riso [5];

considerando che occorre apportare a quest'ultimo regolamento alcune modifiche di carattere tecnico; che si ravvisa l'opportunità di sopprimere alcuni prodotti dall'elenco ivi indicato, in base ai criteri stabiliti all'articolo 1, paragrafo 2 del suddetto regolamento;

considerando che le modifiche previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 169 del 19. 6. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.
(5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

ALLEGATO

« ALLEGATO

Prodotti per i quali vengono usati l'amido o la fecola e/o i loro derivati ripresi nei numeri e capitoli della nomenclatura combinata

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali ; sostanze pectiche, pectinati e pectati ; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati :
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati :
ex 1302 39 00	– – altri :
	– Carragenina
ex 1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove :
1404 20 00	– Linters di cotone
ex 1520	Glicerina, anche pura ; acque e liscivie glicerinose :
1520 90 00	– altre, compresa la glicerina sintetica
1702 50 00	– Fruttosio chimicamente puro
ex 1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito :
1702 90 10	– – Maltosio chimicamente puro
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici — escluse le sottovoci 2905 43 00 e 2905 44
capitolo 30	Prodotti farmaceutici
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi) ; preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi ; prodotti a base di amidi o di fecole modificati ; colle ; enzimi — escluse la voce 3501 e le sottovoci 3505 10 10, 3505 10 90 e 3505 20
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche — escluse la voce 3809 e la sottovoce 3823 60
capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie
capitolo 40	Gomma e lavori di gomma
ex capitolo 48	Carta e cartone ; lavori di cellulosa, di carta o di cartone
4801 00	Carta da giornale, in rotoli o in fogli
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta della voce 4801 o 4803 ; carta e cartone fabbricati a mano
4803 00	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per simili articoli per uso domestico, igienico o di toeletta ; ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli di larghezza superiore a 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con almeno un lato superiore a 36 cm a foglio spiegato
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati in rotoli o in fogli
4806	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta « cirstallo », e altre carte calandrate trasparenti o traslucide in rotoli o in fogli

Codice NC	Designazione delle merci
4807	Carta e cartone, piatti, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4803 o 4818
4809	Carta carbone, carta detta « autocopiante » e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli di larghezza superiore a 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con almeno un lato superiore a 36 cm a foglio spiegato
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura, o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti delle voci 4803, 4809, 4810 o 4818
4812 00 00	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta
ex 4813	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blochetti o in tubetti :
ex 4813 90	– altre
ex 4814	Carte da parati e rivestimenti murali simili ; vetrofanie :
4814 10 00	– Carta detta « Ingrain »
4814 20 00	– Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata
4814 90	– altri
ex 4816	Carta carbone, carta detta « autocopiante » e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole :
4816 10 00	– Carta carbone e carta simile
4816 90 00	– altra
capitolo 52	Cotone
ex 5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti della voce 5806 :
	– di cotone :
5801 21 00	– – Velluti e felpe a trama, non tagliati
ex 5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806 ; superfici tessili « tufted », diverse dai prodotti della voce 5703 :
	– Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone :
5802 11 00	– – greggi
5802 19 00	– – altri
ex 5803	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806 :
5803 10 00	– di cotone »